



STATUTO



TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - DURATA- SCOPI

art. 1

E' costituita un'organizzazione fra operatori commerciali, turistici e dei servizi denominata "Associazione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso" con sede in Treviso e con possibilità di istituire delegazioni ed uffici nell'ambito della provincia.

L'Associazione aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e può aderire, con delibera del Consiglio Direttivo, ad altri Enti ed organizzazioni, che non operino in contrasto con la predetta.

art. 2

L'Associazione é apartitica e non ha né può avere vincoli con organizzazioni di partito.

Essa non ha né può avere scopi di lucro.

Durante la propria vita l'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

art. 3

La durata dell'Associazione é illimitata.

art. 4

Scopi e compiti dell'Associazione sono:

- riunire i singoli soci e le categorie commerciali, turistiche e dei servizi per svilupparne e coordinarne l'attività sindacale;
- promuovere ed attuare iniziative rivolte alla tutela ed all'assistenza morale, sociale, economica e professionale dei soci fornendo agli stessi i servizi ed i mezzi necessari a realizzare la partecipazione loro e delle categorie commerciali, turistiche e dei servizi alle attività di interesse collettivo;
- studiare e proporre la soluzione dei problemi economici e sociali collettivi dei soci, nonché favorire la realizzazione di iniziative volte ad incrementare l'attività commerciale, turistica e di servizio nella provincia;

- assistere i soci in ogni campo connesso alla loro qualità di operatori economici;
- rappresentare ed assistere i soci nella stipulazione dei contratti e degli accordi di lavoro tanto di carattere collettivo, quanto individuale, nonché nelle vertenze di lavoro;
- designare e nominare rappresentanti o delegati in organismi e consessi, nei quali la rappresentanza degli interessi degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi sia richiesta o ammessa;
- adempiere infine ad ogni altro compito che, dalle leggi o da deliberazione degli organi statutari, sia alla stessa affidato.

Per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, l'Associazione può partecipare, anche in forma azionaria, a società, enti ed organismi che rispondono a dette finalità; per gli stessi scopi può acquistare mobili ed immobili, assumere mutui, concedere ipoteca e compiere ogni altra operazione economica.

Per la concreta attuazione delle finalità istituzionali di tutela sindacale, l'Associazione pone in essere tutte le iniziative idonee a garantire l'assistenza e la consulenza necessarie per soddisfare ogni esigenza dei soci.

In questo ambito l'Associazione presta ai soci direttamente - con la propria struttura o a mezzo terzi - anche servizi di informazione, di formazione professionale ed assistenza tecnica, di consulenza e di assistenza politico-sindacale e tecnico-legale in materia fisica, amministrativa, contabile, finanziaria, di lavoro, previdenza, nonché in qualsiasi altra materia connessa alla gestione delle imprese condotte dai soci.

TITOLO II SOCI

art. 5

SOCI EFFETTIVI

Possano essere soci effettivi dell'Associazione:

- a) le persone fisiche e le società che esercitano:
 - attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio, in forma fissa, su aree pubbliche ed in ogni altra forma consentita dalle norme di legge;
 - attività nel settore ricettivo, turistico e ricreativo, (quali alberghi, pubblici

- esercizi, agenzie di viaggio, turismo sociale, ecc.);
- attività ausiliaria del commercio e del turismo e di intermediazione;
- attività di servizio e del terziario;
- ogni altra attività non espressamente menzionata, considerata peraltro commerciale ai sensi dell'art. 2195C.C.;
- ogni altro tipo di attività imprenditoriale, e/o professionale anche non commerciale, turistica e/o di servizio che possa essere ricompreso nell'indicazione tipologica di piccola o media impresa così come definita dalla norma della Comunità Europea in vigore al momento dell'adesione.
- b) gli enti e le organizzazioni, le cui finalità siano in armonia con quelle dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, che stabilisce condizioni e modalità dell'adesione;
- c) le persone fisiche e le società che intendano intraprendere una delle attività sub a), a condizione che abbiano presentato, laddove necessario, domanda di iscrizione a registro, albo o ruolo relativo al genere di attività che intendono svolgere.

SOCI SOSTENITORI

- le persone fisiche, che abbiano esercitato un'attività sub a), al fine della loro tutela ed assistenza.

I soli soci effettivi ed in regola con il versamento dei contributi associativi hanno diritto di voto, e possono essere eletti alle cariche direttive.

art. 6

Le ditte per essere iscritte devono presentare domanda di ammissione diretta al Presidente dell'Associazione, impegnandosi ad accettare le clausole dello Statuto Sociale ed a sottostare alla disciplina associativa. Sull'ammissione decide la Giunta Esecutiva dell'Associazione; se la domanda é respinta il richiedente può proporre ricorso al Comitato dei Proviranti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

La domanda si intende in ogni caso accettata se, entro tre mesi dalla sua presentazione, il richiedente non riceva contraria comunicazione.

art. 7

L'iscrizione impegna il socio, a tutti gli effetti di legge e statutari, per un triennio a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di adesione.

La medesima si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio salvo disdetta da presentare a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

art. 8

I soci sono tenuti a versare puntualmente i contributi associativi. Essi devono osservare le norme statutarie e tutte le deliberazioni degli organi dell'Associazione nei limiti della competenza statutaria.

art. 9

La qualità di socio si perde:

- a) mediante dimissioni da presentare ai sensi del precedente art. 7. Le dimissioni non esonerano i soci dall'obbligo di pagamento dei contributi associativi fino alla scadenza del triennio;
- b) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;
- c) per espulsione ai sensi del successivo art. 10.

art. 10

I soci possono essere espulsi:

- a) per indegnità motivata da condanna infamante con sentenza passata in giudicato;
- b) per condotta contraria agli interessi del regolare svolgimento dell'attività associativa;
- c) per adesione ad organizzazioni, anche similari, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelli dell'Associazione;
- d) per mancato pagamento dei contributi associativi, fatto salvo il diritto per l'Associazione di recuperare anche giudizialmente quanto dovuto.

L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, su proposta della Giunta Esecutiva o su proposta del Consiglio Direttivo della categoria alla quale il socio appartiene.

Entro un mese dalla notifica del provvedimento di espulsione, il socio espulso può ricorrere al Comitato dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente entro i successivi trenta giorni.

art. 11

In ogni caso la perdita della qualità di socio importa la rinuncia a qualunque diritto sul patrimonio sociale.

art. 12

I componenti degli organi statutari, ad eccezione dell'assemblea dei quadri, hanno diritto, su richiesta, al rimborso delle spese di viaggio sostenute in dipendenza della convocazione dell'organo di appartenenza.

I medesimi sono inoltre coperti da assicurazione in itinere per infortunio causante morte o invalidità permanente.

TITOLO III CONTRIBUTI

art.13

Il contributo associativo é costituito da:

- a) un importo annuo, determinato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in rapporto alle esigenze finanziarie dell'Associazione stessa e differenziato secondo la capacità economica delle aziende commerciali condotte dai soci, da porre in riscossione in base alle modalità pure stabilite dal Consiglio Direttivo.
- b) per i soci datori di lavoro da un contributo integrativo di quello previsto al punto a) proporzionale alla retribuzione corrisposta al personale dipendente, nella percentuale stabilita dalla Confederazione Nazionale.
- c) da un contributo annuo determinato dalla Confcommercio nazionale attraverso i propri Organi, e riscosso tramite INPS od altro Ente convenzionato od altra forma di riscossione comunque deliberata dalla Confcommercio Nazionale.
- d) la posizione di socio ed il contributo associativo non possono essere trasferiti ad altro socio, ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il contributo associativo non é rivalutabile.

art. 14

Eventuali contributi associativi straordinari vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione per fronteggiare particolari situazioni.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE

art. 15

I soci dell'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, sono organizzati:

- a) in organismi territoriali;
- b) in organismi di categoria.

Gli organismi territoriali raggruppano tutti gli iscritti di un determinato territorio (quartiere - comune - gruppi di comuni - mandamento) a prescindere dalla categoria di appartenenza.

Gli organismi di categoria raggruppano in sindacati o gruppi gli iscritti operanti in un determinato settore merceologico e possono, a loro volta, articolarsi per territorio.

art. 16

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Quadri;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Comitato dei Probiviri;
- g) le Delegazioni comunali o di quartiere;
- h) le Delegazioni zonali;
- i) le Assemblee di Categoria;
- l) i Consigli di Categoria;
- m) i Presidenti di Categoria.

art. 17

L'Assemblea dei quadri é composta da:

- a) i fiduciari comunali, escluso il comune capoluogo;
- b) i fiduciari di quartiere del Comune di Treviso;
- c) i rappresentanti dei comuni aventi almeno 75 associati in ragione di un delegato ogni 75 soci o frazione di 75 superiore a 50;
- d) i rappresentanti dei quartieri del Comune di Treviso aventi almeno 75 associati, in ragione di un delegato ogni 75 soci o frazione di 75 superiore a 50;
- e) i componenti dei Consigli Direttivi dei Sindacati o Gruppi di categoria, il cui statuto sia approvato dal Consiglio Direttivo dell'Unione Provinciale e che siano soci dell'Associazione.

L'Assemblea dei Quadri é convocata in via ordinaria almeno una volta

all'anno entro il 31 luglio mediante avviso da pubblicare sull'organo informativo dell'Associazione oppure con invito personale, a scelta del Presidente.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione.

L'Assemblea é valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

In caso di mancanza della predetta maggioranza, l'assemblea si intende costituita in seconda convocazione un'ora dopo quella indicata per la prima ed é valida qualunque sia il numero dei presenti.

Ad ogni componente spetta un voto.

Ogni componente può rappresentare non più di un altro componente mediante delega scritta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

art. 18

L'assemblea é presieduta dal Presidente dell'Associazione il quale può delegare un altro componente dell'Assemblea stessa.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da un funzionario dell'Associazione stessa.

Gli scrutatori, in numero di due, sono nominati dall'Assemblea fra i propri componenti.

art. 19

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- b) approvare annualmente la relazione del Presidente e la relazione finanziaria;
- c) eleggere fino ad un massimo di cinque consiglieri, scelti da una lista di soci candidati, che abbiano depositato la propria candidatura presso la sede dell'Associazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
- d) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) nominare il Comitato dei Probiviri;

- f) deliberare, qualora ricorrendone le condizioni il Consiglio Direttivo ritenga di proporlo, la costituzione di Comitati di Settore, regolamentandone il funzionamento;
- g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

art. 20

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata e tenuta con le modalità di cui agli artt. 17 e 18 del presente Statuto ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno un quinto degli associati.

Spetta comunque all'Assemblea Straordinaria, richiedendosi però la presenza fisica o per delega scritta di almeno due terzi dei componenti ed il voto favorevole dei quattro quinti dei votanti:

- a) modificare lo statuto Sociale;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione ;
- c) nominare i liquidatori.

art. 21

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dai Presidenti dei Sindacati o gruppi di categoria che siano soci dell'Associazione; qualora il Presidente appartenga ad altra Associazione, farà parte del Consiglio, nell'ordine, il più anziano dei Vice Presidenti o dei Consiglieri aventi diritto;
- b) dai Presidenti delle Delegazioni zonali; in caso di sua assenza o impedimento ogni Presidente potrà farsi sostituire dal rispettivo Vice-Presidente;
- c) dai Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Quadri;
- d) dai Consiglieri eventualmente cooptati di cui al successivo quarto comma lettera c).

E' validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione mezz'ora dopo la prima qualunque sia il numero degli intervenuti. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio Direttivo é presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente Vicario.

Esso decide a maggioranza di voti espressi: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione;
- b) eleggere tra i propri componenti il Vice Presidente Vicario, i due Vice Presidenti (di cui uno facente parte del settore turismo) ed i tre componenti della Giunta Esecutiva (di cui un Presidente di Delegazione zonale);
- c) cooptare fino a cinque Consiglieri scelti fra i soci dell'Associazione;
- d) predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione da parte dell'Assemblea dei Quadri;
- e) deliberare su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione ad esso riservate dal presente statuto.

I Consiglieri cooptati durano in carica sino alla scadenza della Giunta Esecutiva e possono essere rieletti.

La convocazione della prima riunione del Consiglio Direttivo successiva all'Assemblea elettiva é indetta dal Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario uscente, entro trenta giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio si riunisce su invito del Presidente, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, mediante avviso da spedirsi almeno otto giorni prima della data di riunione.

art. 22

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, da due Vice Presidenti (di cui uno facente parte del settore Turismo) e da tre membri (di cui un Presidente delle Delegazioni zonali). I componenti la Giunta Esecutiva durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

Spetta alla Giunta:

- a) eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) sostituirsi ad esso in caso di urgenza, riferendo alla prima successiva adunanza del Consiglio medesimo;
- c) deliberare sull'ammissione dei nuovi soci;
- d) nominare il Direttore dell'Associazione, assumere dirigenti e quadri, promuovere il personale dipendente alle stesse qualifiche, determinandone competenze ed emolumenti;
- e) conferire incarichi professionali, occasionali o continuativi;
- f) provvedere alla designazione ed alla nomina dei rappresentanti

dell'Associazione in tutti gli enti ed organismi in cui tale rappresentanza sia richiesta o ammessa.

Per le deliberazioni della Giunta Esecutiva valgono le norme statutarie previste per il Consiglio Direttivo.

Per le validità della riunioni della Giunta Esecutiva si richiede la presenza fisica di almeno quattro componenti; per la validità delle votazioni è necessaria la maggioranza dei voti dell'intera Giunta.

art. 23

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma di tutti gli atti e della corrispondenza dell'Associazione, firma che può delegare al Vice Presidente Vicario, ai Vice Presidenti, al Direttore ed ai funzionari dell'Associazione.

Convoca e presiede l'Assemblea dei Quadri, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva dell'Associazione.

Può convocare a suo giudizio tutti gli organi dell'Associazione.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

art. 24

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea dei Quadri, in numero di tre effettivi e due supplenti, anche fra persone non socie.

Nel loro seno designano il Presidente del Collegio.

Ai Revisori dei Conti compete il controllo della cassa, della contabilità e dei bilanci, nonché la redazione della relazione annuale da presentare all'Assemblea dei Quadri.

Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

art. 25

Il Comitato dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall'Assemblea dei Quadri fra i non soci.

I Probiviri nominano tra loro il Presidente del Comitato.

Il Comitato dei Probiviri ha il compito di emettere un lodo arbitrale su qualsiasi controversia che possa sorgere fra i soci e l'Associazione ovvero tra i soci stessi quando questi ne facciano richiesta.

Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

art. 26

Per la trattazione dei problemi di carattere locale e per i rapporti con l'Autorità Comunale, anche in relazione alla normativa sugli statuti comunali, in ogni comune del territorio di competenza è istituita una delegazione comunale, alla quale fanno capo tutti gli Associati del comune stesso.

Organo della Delegazione comunale è l'Assemblea dei Soci del Comune. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto, quale fanno capo tutti gli Associati del comune stesso.

Organo della delegazione comunale è l'Assemblea dei Soci del Comune che elegge inoltre un numero di delegati all'Assemblea dei Quadri in ragione di uno ogni 75 soci o frazione di 75 superiore a 50.

Nel comune di Treviso, per il quale non è prevista l'istituzione di delegazione comunale, sarà eletto un Fiduciario per ogni Quartiere secondo la ripartizione ufficiale ed inoltre, nei quartieri con almeno 75 associati, altri delegati dell'assemblea dei quadri in ragione di un delegato ogni 75 soci o frazione di 75 superiore a 50.

Il Consiglio direttivo può deliberare che le votazioni per la nomina dei Delegati all'Assemblea dei Quadri vengano effettuate per corrispondenza, fissandone modalità e termini.

art. 27

Per la trattazione dei problemi di carattere locale sono istituite le Delegazioni zonali di Asolo, Mogliano Veneto, Montebelluna, Treviso e Valdobbiadene; a dette delegazioni fanno capo tutti gli iscritti del rispettivo territorio.

Altre Delegazioni possono essere istituite su delibera del Consiglio Direttivo, composto dai Fiduciari comunali della zona, che nominano tra loro il Presidente ed un Vicepresidente.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio Direttivo di Delegazione può deliberare la sua integrazione con i rappresentanti eletti dagli operatori dei diversi settori merceologici.

art. 28

In seno all'Associazione possono costituirsi, tra i soci, rappresentanze territoriali dei Sindacati o gruppi di categoria, previsti e disciplinati dallo Statuto dell'Unione Provinciale, della quale l'Associazione fa parte.

Il Presidente di ogni Sindacato o gruppo di categoria, composto da almeno quindici soci nel territorio di competenza, è di diritto componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione; qualora il Presidente appartenga ad altra Associazione Territoriale, farà parte del Consiglio, nell'ordine, il più anziano dei Vice Presidenti o dei Consiglieri aventi diritto.

art. 29

Il Direttore, nominato dalla Giunta Esecutiva, rappresenta la continuità amministrativa e sindacale dell'Associazione e coadiuva il Presidente in ogni atto, dipendendo da lui direttamente. Egli ha la sovrintendenza, l'organizzazione e la disciplina degli uffici, attua le disposizioni emanate dagli organi sociali e deliberate conformemente alle norme statutarie. Egli risponde dell'attività e del rendimento del personale, provvede alla contabilizzazione dei fondi dell'Associazione effettuando pagamenti e riscossioni; svolge, salvo nomina di appositi impiegati, le funzioni di cassiere. Ha la firma della corrispondenza e degli atti per l'ordinario funzionamento degli uffici e degli atti che vengono delegati dal Presidente.

Titolo V

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO - BILANCI

art. 30

Il patrimonio sociale é costituito:

- a) da beni immobili, mobili, titoli di credito e valori che per acquisti, lasciti, donazioni o qualsiasi altra causa, vengono comunque a far parte del patrimonio dell'Associazione;
- b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.

art. 31

Le entrate sono costituite:

- a) dai contributi riscossi;
- b) dalle somme incassate a rimborso di spese per assistenza ai soci, per liberalità o per qualsiasi altro titolo;
- c) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali.

art. 32

Le spese sono costituite:

- a) da spese generali, ivi comprese quelle per il personale;
- b) da spese per l'organizzazione sindacale;
- c) da spese per l'assistenza materiale e morale.

art. 33

L'esercizio sociale segue l'anno solare e si chiude con il 31 dicembre di ogni anno.

art. 34

Il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio preventivo per l'anno successivo, che saranno stati preventivamente predisposti dal Consiglio Direttivo, verranno discussi ed approvati dall'Assemblea dei quadri. I bilanci e le relazioni morale e finanziaria rimarranno a disposizione dei soci nei cinque giorni precedenti la data fissata per la convocazione dell'Assemblea dei quadri.

Titolo VI

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

art. 35

In caso di scioglimento, deliberato dall'Assemblea straordinaria, questa nominerà uno o tre liquidatori. Nell'ipotesi di scioglimento, comunque, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Anno di stampa 2006